

COMUNE DI MONTE SAN MARTINO

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

C.D.C. 43 032

DELIBERAZIONE NUMERO 25 DEL 26-06-19

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di giugno, alle ore 21:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Straordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

=====

POMPEI MATTEO	P	MARZIALETTI VALERIA	P
GHEZZI VALERIANO	P	FURIANI MICHELE	P
CARASSAI VALENTINA	P	ANSELMI MASSIMILIANO	P
ABBATI PIER-NICOLA	P	ANSELMI GABRIELE	P
ANSELMI GIOVANNI	P	ANSELMI RAFFAELE	A
MECOZZI GIANNA	P		

=====

Assegnati n.[11] In carica n.[10] Assenti n.[1] Presenti n.[10]
Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Sig. ERCOLI PASQUALE
Assume la presidenza il Sig. POMPEI MATTEO
SINDACO
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

Il Sindaco propone l'approvazione di una nuova convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria comunale, fra i Comune di Penna San Giovanni, Monte San Martino, Massa Fermana e Force, considerata la scadenza del 30 giugno 2019 della convenzione in atto.

Egli fa presente che il Comune di Force subentra nella convenzione al Comune di Montefalcone Appennino, che Penna San Giovanni mantiene il ruolo di Comune capofila e che il Segretario Comunale sarà presente a Monte San Martino per otto ore settimanali, rispetto alle nove della convenzione attuale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20 dicembre 2018, con la quale è stata approvata la convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria fra i Comuni di Penna San Giovanni, Monte San Martino, Montefalcone Appennino e Massa Fermana, con Penna San Giovanni Capo-Convenzione, avente scadenza 30 giugno 2019;

VISTA la comunicazione in data 17 giugno 2019 – Protocollo n. 4079, con la quale il Sindaco del Comune di Penna San Giovanni propone l'approvazione di una nuova convenzione di Segreteria Comunale della durata di due anni e la presenza del Segretario nel Comune di Monte San Martino per otto ore settimanali;

CONSIDERATA la rispondenza della proposta alle necessità di servizio dell'Ente e all'esigenza di acquisire risparmi della spesa;

CONSIDERATO:

a) che nel vigente assetto normativo è riconosciuta alle Amministrazioni Comunali, nel rispetto del principio di autonomia e dei principi fondamentali dell'ordinamento, la possibilità di recuperare attraverso valutazioni discrezionali, modelli, assetti organizzativi, strutturali e della gestione che siano sempre più idonei al raggiungimento dei loro fini istituzionali;

b) che, per quanto riguarda la specifica materia delle convenzioni di segreteria, il principio dell'autonomia degli Enti locali ha piena attuazione nell'articolo 30 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale, all'interno delle varie forme associative, consente la stipulazione di convenzioni fra Comuni;

VISTO l'articolo 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127), per il quale: *“I Comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'Ufficio di Segreteria”*;

VISTO l'articolo 98, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per il quale: *“I Comuni possono stipulare convenzioni per l'Ufficio di Segretario Comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia.”*;

VISTO lo schema di convenzione per la gestione associata del servizio di

segreteria comunale fra i Comuni di Penna San Giovanni (*Comune capo-convenzione*), Monte San Martino, Massa Fermana e Force, composto di 12 (dodici) articoli;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e, in particolare, la deliberazione n. 46/2005 del 12 aprile 2005, contenente la disciplina per la costituzione delle convenzioni di segreteria;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 0000485- E(P) del 24 marzo 2015, avente per oggetto: “*Convenzioni per l'ufficio di segreteria*”;

VISTO l'articolo 15, 1^ comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale consente alle singole Amministrazioni di concludere fra loro accordi per lo svolgimento di attività di interesse comune;

VISTA la competenza deliberativa del Consiglio Comunale in materia, a norma dell'articolo 42, comma 2, lettera c), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli riguardo alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, resi rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile di ragioneria, riguardo alle loro competenze, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 e del successivo articolo 147 bis, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON 10 voti favorevoli, su 11 Consiglieri assegnati, 11 Consiglieri in carica, 10 Consiglieri presenti e votanti, legalmente espressi;

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE E APPROVARE le premesse in narrativa, che si dichiarano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, a norma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. DI APPROVARE la nuova convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria comunale fra i Comuni di Penna San Giovanni, Monte San Martino, Massa Fermana e Force, allegata alla presente deliberazione e parte integrante di essa.

3. DI DARE ATTO che la convenzione di segreteria avrà la durata di due anni dall'assunzione in servizio del Segretario e che le funzioni di Comune capofila sono assunte dal Comune di Penna San Giovanni.

4. DI DEMANDARE al Sindaco la sottoscrizione della presente convenzione.
5. DI DARE ATTO che conformemente alla Circolare 485 del 24 marzo 2015, la presente convenzione è classificata di Classe IV, essendo la popolazione del Comune capofila di Penna San Giovanni inferiore a 3.000 abitanti.
6. DI FINANZIARE la spesa per la retribuzione al Segretario Comunale con le disponibilità previste negli appositi stanziamenti di bilancio.
7. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Comune di Penna San Giovanni, per il seguito di competenza.
8. DI RENDERE, con la stessa votazione riportata in premessa, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, a norma dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000, considerata l'urgenza di provvedere in merito.

Oggetto: *Convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria Comunale fra i Comuni di Penna San Giovanni, Monte San Martino, Massa Fermana e Force.* – Allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____

L'anno _____ (_____), il giorno ____ (_____), del mese di _____ (_____) alle ore _____, in Penna San Giovanni, presso Civica Residenza Municipale

Sono presenti:

1) **il Sig. Stefano Burocchi**, il quale interviene al presente atto in qualità di Sindaco – legale rappresentante del Comune di Penna San Giovanni e in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____, allegata al presente atto sotto la Lettera A) – Codice Fiscale del Comune 83002570436

2) **il Sig. Matteo Pompei**, il quale interviene al presente atto in qualità di Sindaco – legale rappresentate - del Comune di Monte San Martino e in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____, allegata al presente atto sotto la Lettera B) - Codice Fiscale del Comune 83002470439

3) **il Sig. Gilberto Caraceni**, il quale interviene al presente atto in qualità di Sindaco – legale rappresentante del Comune di Massa Fermana e in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____, allegata al presente atto sotto la Lettera C) - Codice Fiscale /Partita Iva del Comune: 00380940445

4) **il Sig. Augusto Curti**, il quale interviene al presente atto in qualità di Sindaco – legale rappresentante del Comune di Force e in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____, allegata al presente atto sotto la lettera D) – Codice Fiscale del Comune 80000330441.

I presenti

PREMETTONO

A) che l'articolo 10 del D.P.R. 04.12.1997, n. 465, recante: *“Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127”*, prevede che i Comuni le cui sedi di segreteria sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione regionale dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali possono, anche nell'ambito di ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare fra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria;

B) che l'articolo 10, comma 2, dello stesso D.P.R. n. 465/1997, precisa che le suddette convenzioni devono stabilire i modi di espletamento del servizio, individuare il Sindaco competente alla nomina e revoca del Segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di ciascuno dei Comuni firmatari della convenzione, i reciproci obblighi e garanzie;

C) che è intento dei Comuni di Penna San Giovanni, Monte San Martino, Massa

Fermana e Force, ricompresi nella stessa Sezione regionale dell'Agenzia, avvalersi della facoltà prevista dalla normativa indicata e dall'articolo 98, comma 3, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, stipulando fra essi la presente convenzione di Segreteria Comunale;

D) che la scelta di convenzionare il servizio è motivata da criteri logici e esigenze organizzative, funzionali al miglior andamento della Pubblica Amministrazione;

E) che la presenza di un unico Segretario consente un risparmio della spesa a beneficio dell'economicità dell'azione amministrativa, posta a fondamento dall'articolo 1, comma 1, della legge 07.08.1990, n. 241, recante "*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.*"

Per quanto premesso, le parti sopra individuate con la presente scrittura privata valevole ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'articolo 2702 del Codice Civile

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

(Oggetto e finalità)

1.I Comuni di Penna San Giovanni, Monte San Martino, Massa Fermana e Force, stipulano la presente convenzione al fine di svolgere in modo coordinato e in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, avvalendosi dell'opera di un unico Segretario.

ARTICOLO 2

(Comune Capo-convenzione - Classe della convenzione di segreteria)

1.Il Comune di Penna San Giovanni è Capo-convenzione del servizio associato di segreteria.

2. Presso detto Comune sono depositati gli atti e i provvedimenti concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale.

3.Conformemente alla Circolare n. 485 del Ministero dell'Interno del 24/03/2015, la presente convenzione è classificata di IV Classe, avendo il Comune capofila una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti.

ARTICOLO 3

(Nomina e revoca del Segretario)

1.Il potere di nomina e revoca del Segretario Comunale è attribuito al Sindaco del Comune Capo-convenzione di Penna San Giovanni, che vi darà seguito in intesa con i Sindaci dei Comuni convenzionati.

2.Le decisioni riguardanti la posizione giuridica e funzionale del Segretario e l'applicazione degli istituti contrattuali, saranno assunte con atto formale Sindaco del Comune Capo-convenzione, in accordo con gli altri Sindaci.

3. È fatta salva la possibilità per ogni Amministrazione di conferire al Segretario funzioni aggiunte a quelle previste dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera d), del d.lgs. 267/2000.

ARTICOLO 4

(Articolazione della prestazione lavorativa del Segretario)

1.Le prestazioni di lavoro del Segretario sono articolate in modo da assicurare la presenza del Funzionario in ciascun Ente per un numero di ore legato alle dimensioni demografiche, alla struttura organizzativa e alle complessità

problematiche esistenti.

2. L'orario di servizio, di 36 (trentasei) ore settimanali, è ripartito nel modo seguente:

A- Comune di Penna San Giovanni:	9 (nove) ore settimanali
B- Comune di Monte San Martino:	8 (otto) ore settimanali
C- Comune di Massa Fermana:	11 (undici) ore settimanali
D- Comune di Force:	8 (otto) ore settimanali

3. Il calendario di lavoro nei singoli Comuni sarà determinato di comune accordo tra i Sindaci, sentito il Segretario Comunale.

4. Il calendario potrà essere modificato per necessità di servizio.

5. Qualora ricorrono particolari esigenze, il Segretario Comunale dovrà prestare la sua opera oltre il numero di ore indicate nel precedente comma, nei limiti previsti dal vigente contratto collettivo di lavoro.

ARTICOLO 5

(Stato giuridico e trattamento economico del Segretario)

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono determinati dal contratto collettivo di lavoro in conformità all'articolo 97, comma 6, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267.

2. A norma dell'articolo 45 del C.C.N.L. 1998/2001, sottoscritto il 16.05.2001, compete al Segretario Comunale una retribuzione mensile aggiuntiva pari alla maggiorazione del 25% (venticinque per cento) della retribuzione complessiva in godimento di cui all'articolo 37, comma 1, da a) a e), del medesimo C.C.N.L.

3. Il trattamento economico del Segretario Comunale, compresa la retribuzione mensile aggiuntiva, sarà adeguato automaticamente alle decorrenze e ai valori fissati dai precetti dei futuri Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

4. Al Segretario Comunale, con riferimento all'articolo 42 del C.C.N.L. 1998/2001, sottoscritto il 16.05.2001, è altresì attribuito un compenso annuale, denominato "*Retribuzione di risultato*", correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto degli incarichi aggiuntivi conferiti. Il compenso, finanziato con risorse aggiuntive di bilancio, sarà liquidato separatamente dalle Amministrazioni convenzionate, per un importo complessivo non superiore al 10 per cento (*diconsì dieci per cento*) del monte salari dell'anno di riferimento, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto delle capacità di spesa.

ARTICOLO 6

(Rimborso spese di viaggio)

1. Al Segretario Comunale compete un'indennità chilometrica pari a 1/5 (un quinto) del costo del carburante per ogni chilometro per recarsi con il proprio automezzo da uno all'altro dei Comuni convenzionati, ai sensi del Decreto - Prot. n. 25402, adottato dal Presidente dell'Unità di Missione del Ministero dell'Interno - Ex Agenzia Nazionale del 17/05/2011.

2. Le spese saranno rimborsate separatamente dai Comuni di destinazione degli accessi.

3. Nessun rimborso è dovuto per i tragitti abitazione-luogo di lavoro e viceversa.

ARTICOLO 7

(Forme di consultazione)

1. Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi fra i Sindaci che opereranno in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di segreteria e la

puntuale esecuzione della presente convenzione.

2. Le iniziative che emergeranno da detti incontri dovranno essere sottoposte all'approvazione dei Consigli dei Comuni convenzionati qualora determinino modifiche alla presente convenzione.

3. Il Comune capo-convenzione si impegna a garantire agli altri Comuni le informazioni necessarie al controllo del servizio.

4. Ogni segnalazione concernente il servizio, da farsi alla Prefettura di Ancona -Albo Segretari Comunali e Provinciali- Sezione regionale Marche - dovrà essere concordata fra gli Enti convenzionati.

ARTICOLO 8

(Durata e cause di scioglimento)

1. La presente convenzione ha la durata di 2 (due) anni, a decorre dalla data di assunzione in servizio del Segretario titolare

2. Fino a questa data è ferma la situazione esistente presso ciascuno dei Comuni aderenti.

3. La presente convenzione può essere anticipatamente risolta per una delle seguenti cause:

- a) risoluzione consensuale mediante conformi provvedimenti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni convenzionate;
- b) recesso unilaterale di ciascuna delle Amministrazioni convenzionate, da adottarsi con deliberazione consiliare che produrrà i suoi effetti dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della comunicazione della deliberazione medesima agli altri Comuni convenzionati.

4. La durata della convenzione è prorogabile per volontà espressa dalle parti per un periodo da concordare.

5. Al momento della cessazione degli obblighi convenzionali, il Segretario titolare potrà assumere la titolarità della segreteria anche in un Comune diverso da quello Capo-convenzione.

6. Dei provvedimenti di costituzione e scioglimento è data immediata e tempestiva comunicazione alla Prefettura – U.T.G – di Ancona -Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, per l'adozione dei provvedimenti concernenti la posizione giuridica e il trattamento economico del Segretario.

ARTICOLO 9

(Rapporti finanziari)

1. I rapporti finanziari fra gli Enti sono ispirati ai principi della solidarietà e dell'equa ripartizione degli oneri.

2. La spesa relativa al trattamento economico del Segretario è ripartita in proporzione diretta alle ore lavorative prestate in ciascun Comune, definite al precedente articolo 4, comma 3.

3. Il Comune di Penna San Giovanni, Capo-convenzione, eroga le competenze spettanti al Segretario e i relativi oneri contributivi.

4. I Comuni convenzionati verseranno la quota della spesa a loro carico in rate trimestrali posticipate, su presentazione di prospetto dei costi sostenuti da parte del Comune Capo-fila.

5. I rimborsi per spese, i diritti e comunque ogni altro onere strettamente legato alle specifiche necessità dei singoli Enti, saranno a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale le prestazioni sono state eseguite.

6. Gli oneri per partecipazioni a corsi o giornate di studio, convegni e simili sono a carico degli Enti convenzionati in parti uguali.

7. Qualora un Sindaco si avvalga della facoltà di conferire al Segretario altre funzioni oltre a quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera d), del d.lgs. n. 267/2000, l'onere sarà assunto del Comune interessato.

ARTICOLO 10
(Ferie- congedi -aspettative)

1. Le assenze del Segretario per ferie, congedi ordinari e straordinari e aspettative sono autorizzate dal Sindaco del Comune Capo-convenzione, secondo quanto previsto dal vigente C.C.N.L. e previa intesa con i Comuni convenzionati.
2. La sostituzione del Segretario Comunale della sede convenzionata è richiesta dal Sindaco del Comune capo- convenzione ed è regolata dalle disposizioni dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

ARTICOLO 11
(Registrazione)

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso secondo le disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.

ARTICOLO 12
(Rinvio e norme finali)

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le disposizioni legislative e regolamentari in materia, i contratti collettivi nazionali di lavoro, gli Statuti e i Regolamenti dei Comuni associati.
2. La presente convenzione, corredata delle deliberazioni dei Consigli Comunali interessati, sarà inviata in copia autentica alla Prefettura di Ancona - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Penna San Giovanni, li _____

Il Sindaco del Comune di
Penna San Giovanni
(Stefano Burocchi)

Il Sindaco del Comune di
Monte San Martino
(dott. Matteo Pompei)

Il Sindaco del Comune di
Massa Fermana
(Geom. Gilberto Caraceni)

Il Sindaco del Comune di
Force
(dott. Augusto Curti)

E' fatta salva la lettura e la definitiva approvazione del presente verbale nella prossima seduta.-

IL PRESIDENTE
F.to POMPEI MATTEO

IL SEGRETARIO
F.to ERCOLI PASQUALE

Prot. N. 2871

li, 27/06/2019

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario
F.to ERCOLI PASQUALE

E` copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, li 27/06/2019

Il Segretario
ERCOLI PASQUALE

La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva il 26/06/2019

- [] in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune
dal al senza reclami;
- [x] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.134, comma 4, del D.L.vo 18/08/2000, n.267.

Il Segretario
F.to ERCOLI PASQUALE